

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/424 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2020****relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 stabilisce che gli Stati membri possono consentire a un richiedente di non applicare una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI»), o parte di esse, nei casi elencati in modo esaustivo alle lettere da a) ad e) del suddetto articolo.
- (2) È opportuno che gli Stati membri includano nella comunicazione della loro decisione nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o nella domanda di non applicazione nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), informazioni che giustificano la non applicazione e specificano le disposizioni alternative da applicare in luogo delle STI.
- (3) La domanda dovrebbe includere un riferimento alle disposizioni non applicate delle STI, descrivere il progetto interessato, il suo ambito e il calendario ad esso relativo, nonché fornire qualsiasi altra informazione pertinente per assistere la Commissione nella valutazione della conformità della non applicazione ai requisiti stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1.
- (4) Una volta scadute le misure transitorie previste da una STI, gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di non applicare la STI, o parte di essa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva soltanto in casi debitamente giustificati. Tutte le informazioni e giustificazioni necessarie dovrebbero in tal caso essere incluse nella comunicazione trasmessa alla Commissione.
- (5) Per agevolare la comunicazione con la Commissione, è opportuno che gli Stati membri utilizzino un modello ai fini della presentazione della decisione di non applicazione per un progetto in fase avanzata di sviluppo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tale modello potrebbe essere altresì utilizzato per la notifica di un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.
- (6) È opportuno, al fine di assicurare la dematerializzazione dell'amministrazione pubblica, che la domanda di non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia inviata alla Commissione per via elettronica. La data entro la quale gli Stati membri trasmettono una domanda o informazioni aggiuntive all'indirizzo di posta elettronica della Commissione è da considerarsi la data della presentazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le informazioni da includere in una domanda di non applicazione di una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI») o di parte di esse, nonché il formato e il metodo da utilizzare per la trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 (di seguito la «domanda di non applicazione»), in conformità del quale gli Stati membri comunicano alla Commissione una decisione di non applicazione a norma della lettera a) o presentano alla Commissione una domanda di non applicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) o e), della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

